

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

	LA COMMISSIONE TR	IBUTARIA PROVINCIALE	
	DI PIACENZA		SEZIONE 1
riur	nita con l'intervento dei Sig	nori:	
	MARCHETTI	MARINA	Presidente
	ROVERO	ROBERTO	Relatore
	BOTTI	ANTONIO	Giudice
			1112
			to the contract of the contrac
ha	a emesso la seguente	SENTENZA	RIBUN
	sul ricorso n. 41/2019 depositato il 05/03/2019		ÖVANAG
2(A	013 contro:	CERTAMENTO n° THN019J016 ROVINCIALE DI PIACENZA 0122 PIACENZA	877/2018 IRPEF-LAV.AUTON
N	roposto dal ricorrente IOLINAROLI GUIDO IA CIPELLI 5 29122 PIA		
N	l ifeso da: MONTI MARCO CORSO GARIBALDI 21 :	29121 PIACENZA PC	

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 41/2019

UDIENZA DEL

21/10/2019 ore 09:30

N° 4 / 2020

PRONUNCIATA IL:

21/10/2019

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

20/04/2020

Eldande Coty

II Segretario

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 5.03.2019 MOLINAROLI GUIDO impugna l'avviso di accertamento notificato il 12.01.2019, a mezzo del quale in relazione all'anno 2013 gli viene contestata l'infedeltà della dichiarazione dei redditi presentata per omessa indicazione del reddito pari ad Euro 906.192,35 prodotto dalla società interposta RA.RA. CONSULTING S.R.L.

Con l'atto impositivo vengono quindi accertate le conseguenti maggiori imposte IRPEF per Euro 402.169,00=, ADD.REG. per Euro 15.298,00, ADD.COM. per Euro 7.246,00, oltre interessi, sanzioni e contributo di solidarietà per Euro 21.941,00.

Il ricorrente insta per l'annullamento dell'avviso, eccependo la violazione dell'art. 10bis comma 4 Legge 212/2000, la falsa applicazione dell'art. 37 comma 3 DPR 600/73, l'inconsistenza degli elementi addotti dall'Ufficio a dimostrazione dell'interposizione societaria.

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Piacenza si costituisce in giudizio con controdeduzioni depositate in data 18 aprile 2019, chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 17 giugno 2019 la Commissione sospende l'esecuzione e gli effetti dell'atto impugnato.

Il ricorso viene trattato nel merito all'udienza del 21 ottobre 2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

di imposte sui redditi, la disciplina antielusiva dell'interposizione dettata dall'art.37 comma 3 del d.P.R. n. 600 del 1973 è comunque espressione del principio generale del divieto di abuso del diritto, sicché la sua applicazione pur non presupponendo necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente- richiede un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale proprio dell'operazione economica sostanziale



programmata e realizzata (Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2018, n. 27886; Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2018, n. 17128).

Nella fattispecie non è invece ravvisabile alcuna forzatura nella legittima scelta attuata dal ricorrente di costituire una società a responsabilità limitata al fine di continuare a svolgere, in favore del gruppo Elior, attività consulenziale e di procacciamento nei settori di competenza specifica personalmente acquisita in epoca pregressa.

La circostanza che il Sig. Molinaroli -chiusa la situazione contingente che per ragioni di policy aziendale rendeva inopportuna una contrattualizzazione diretta- abbia poi ripreso a prestare personalmente tale consulenza, indirettamente attesta peraltro come suddetta scelta non fosse stata dettata dalla finalità di perseguire un seppur lecito risparmio fiscale.

Né la costituzione del veicolo societario può connotarsi in maniera anomala in considerazione dell'intestazione fiduciaria delle quote di partecipazione del ricorrente nella RA.RA. CONSULTING S.R.L., sia poiché lo schermo fiduciario è trasparente nei confronti della Pubblica Amministrazione, sia poiché la società fiduciaria ha comunque assolto gli obblighi tributari per conto del fiduciante in qualità di sostituto d'imposta.

Si rileva infine come l'Ufficio non metta in discussione l'effettività dell'attività consulenziale e di procacciamento fatturata dalla S.R.L. RA.RA. CONSULTING, bensì si limiti a rilevare il fatto pacifico che in concreto detta attività sia stata svolta personalmente dal Molinaroli, senza percepire alcun compenso da RA.RA. e senza beneficiare di riparti degli utili.

Senonché tale aspetto appare attinente ai rapporti interni alla società ed invece irrilevante nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nella misura in cui RA.RA. CONSULTING ha regolarmente assolto i propri obblighi tributari in relazione alle prestazioni fatturate.



In considerazione della peculiarità della materia trattata ed in assenza di precedenti specifici, si ritengono sussistenti giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, compensa le spese.

Così deciso in Piacenza in data

IL RELATORE

IL PRESIDENTE